

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1064

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SULOTTO, CASTAGNO, VACCHETTA, BETTOLI, VENEGONI, ADAMOLI,  
FARALLI, MAZZONI, PIERACCINI, CINCIARI RODANO MARIA LISA,  
RE GIUSEPPINA, SANNICOLÒ, TONETTI, CAPRARA, MOGLIACCI, FAILLA,  
VIDALI, MAGLIETTA, FABBRI**

*Presentata il 16 aprile 1959*

Concessione di una mezza giornata di riposo infrasettimanale supplementare per i lavoratori dipendenti da aziende commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Subito dopo la guerra i lavoratori dipendenti da aziende commerciali avanzarono richiesta alle associazioni padronali per ottenere una mezza giornata di riposo infrasettimanale supplementare.

La questione, per i riflessi che essa comporta sia tra i lavoratori interessati che tra la popolazione, oltreché essere stata portata in sede sindacale, è stata anche motivo di ampi dibattiti nell'opinione pubblica alla presenza di autorità comunali e provinciali e di Parlamentari.

A Torino, ad esempio, la questione della « mezza giornata » ai commessi è stata al centro di una larga campagna di stampa e di riusciti convegni organizzati dai sindacati. In tali manifestazioni sono stati raccolti larghi consensi, non solo, tra i lavoratori interessati e la popolazione, ma anche da parte del sindaco e del presidente della provincia di Torino, come di numerosi parlamentari, consiglieri comunali e provinciali appartenenti a diversi partiti.

L'assessore Enrico, a nome del sindaco di Torino, ha infatti pubblicamente dichiarato: « La legge sulle 8 ore è nata a Torino; le Com-

missioni interne sono nate a Torino. Facciamo che anche da Torino nasca la mezza giornata di libertà dei commessi. La nostra decisione avrà ripercussioni nazionali, il comune darà a questa rivendicazione tutto il suo appoggio ».

Il professore Grosso, presidente della provincia di Torino, dopo aver auspicato la presentazione di una proposta di legge che accolga la rivendicazione dei commessi ha concluso: « Quando ci sarà questa legge ci parrà cosa naturale e imprescindibile, quanto ci appaiono le norme in materia di lavoro, che sono state anch'esse il frutto di una progressiva e faticosa conquista ».

L'onorevole Coggiola (Partito comunista italiana, ex sindaco di Torino) così ebbe ad esprimersi: « Nelle rivendicazioni delle classi lavoratrici per un migliore tenore di vita oggi in discussione, si innesta la legittima aspettativa e la richiesta dei lavoratori del commercio per una mezza giornata di libertà durante la settimana. Non v'è nessuno che possa disconoscere con ragionevole motivo questo diritto, la cui applicazione non comporta difficoltà insormontabili ».

Analogamente l'onorevole Foa (Partito socialista italiano, segretario della C. G. I. L.)

ebbe a dichiarare: « Il problema del riposo settimanale ai commessi venne affrontato l'anno scorso a Ginevra dal « Bureau international du travail » con una solenne raccomandazione per una giornata e mezza di riposo settimanale. La Federazione dei lavoratori del commercio ha posto questo problema alla Federazione commercianti e ha inviato precise richieste scritte alle direzioni dei grandi magazzini. Penso che sarebbe un errore affidarsi esclusivamente all'azione sindacale. In una materia che interessa una grande massa di lavoratori e di lavoratrici, spesso molto dispersi e difficilmente organizzabili, là dove il Sindacato non riesce ad arrivare deve supplire, per evidenti ragioni di umanità e di giustizia lo Stato con la sua legge. Coopererò volentieri con gli altri colleghi per una giusta soluzione di questo problema ».

Dal canto suo l'onorevole Rubinacci (Partito democristiano, presidente della Commissione Lavoro e Previdenza sociale) affermò: « Mi rendo conto delle esigenze di estendere al settore del commercio il beneficio di cui godono gli altri lavoratori di disporre di un pomeriggio libero. Il lavoro di negozio è pesante, perché richiede continua attenzione. E d'altra parte non si possono trascurare le necessità di ordine familiare. Per i negozi che abbiano parecchi dipendenti si potrebbe provvedere attraverso turni. La difficoltà grave è per i negozi che hanno un solo dipendente. Ma non è detto che per questi il riposo debba coincidere con il sabato, particolarmente interessante per il commercio; il riposo potrebbe cadere in altro pomeriggio della settimana ».

L'onorevole Vigorelli (Partito socialista democratico italiano, ex Ministro del lavoro) ebbe a dichiarare: « Il riconoscimento ai lavoratori del commercio della vacanza infrasettimanale di mezza giornata è una rivendicazione legittima, che diventa un vero e proprio diritto alla luce dei più recenti orientamenti del mondo del lavoro. Il problema è di natura sindacale, ma può e deve interessare il legislatore, perché si inquadra nella solidarietà umana a cui deve sempre più ispirarsi lo Stato moderno. Quanto l'applicazione, occorre distinguere fra impiegati d'ufficio o di magazzini, per i quali è facile adottare dei turni, e commessi, per i quali il sistema dei turni non è attuabile dove operino soltanto uno o due lavoratori. Ma la ricerca di soluzioni, che implicino il minor disagio per i datori di lavoro e per i consumatori, non può ostacolare una misura che si

affida anche alla comprensione e al senso di solidarietà dei commercianti ».

L'onorevole Rapelli (Partito democristiano, ex Vice Presidente della Camera dei Deputati) così si esprime: « I commessi di negozio hanno ragione. È un problema vecchio che va risolto. Sono anch'io convinto che la soluzione migliore sarebbe di ottenere un contratto diverso per la categoria, che contempli la possibilità di far fruire il personale di un riposo durante la settimana. È giusto dare qualcosa anche ai commessi nel momento in cui, nelle grandi aziende, si va verso i due giorni settimanali di riposo. Riusciranno i sindacati dei dipendenti del commercio ad ottenere un tale accordo? La Costituzione affida ai sindacati la stipulazione dei contratti di lavoro. Ma se i sindacati non ci riescono sarà il legislatore che dovrà pensarci ».

Posizioni analoghe ebbero a sostenere gli onorevoli Savio, Mazzali, Badini Confalonieri, Villabruna, Sabatini, Chiaramello e Gui.

La Camera del lavoro di Torino, insieme al Sindacato di categoria, così ebbero a delineare la questione in una lettera rivolta ai Parlamentari: « Come vi sarà certamente noto è attualmente in corso una intensa campagna giornalistica sulla base di iniziative sindacali da tempo iniziate, a favore di una mezza giornata infrasettimanale di libertà per i commessi dei negozi. Gli scriventi hanno fin dal 1947, preso l'iniziativa di condurre un'azione sindacale per poter dare una soluzione soddisfacente a questa giusta aspirazione e le pressioni poi congiunte delle diverse organizzazioni sindacali, trovarono nel 1951 anche l'accoglienza favorevole dell'Associazione Commercianti. Ma purtroppo un accordo sindacale si dimostrò di inefficacia pratica per l'assoluta precarietà delle leggi che avrebbero dovuto disciplinare la materia ».

« Le norme legislative vigenti nel nostro Paese, da cui dipende la durata del lavoro nelle aziende commerciali, sono tra le più arretrate, sia nei confronti delle legislazioni degli altri Paesi, sia in rapporto all'evoluzione nella organizzazione delle vendite. In pratica esse non consentono ancora oggi alla grande maggioranza dei lavoratori del commercio di fruire delle 8 ore giornaliere (mentre i lavoratori dell'industria tendono già alla settimana lavorativa di 40 ore); impongono ai lavoratori di rimanere impegnati fino a tarda sera e per molti settori rendono inapplicabile il riposo in coincidenza con la domenica a causa degli orari di apertura

e di chiusura che sono sempre di durata superiore a quelli di lavoro. Mentre a nome dei lavoratori, leviamo alta la nostra protesta per tale situazione di ingiustizia e sperequazione che pone i dipendenti del commercio italiani in uno stato di penosa inferiorità, resa possibile dalle leggi, vi invitiamo a far vostra questa fondamentale rivendicazione e di adoprarvi per una radicale riforma della vigente legislazione in materia di orari di lavoro, con la soppressione delle deroghe per il lavoro cosiddetto discontinuo o di attesa, da considerarsi nettamente superata poichè risalente al 1923». « Per la modifica altresì delle norme sul riposo settimanale, con il riconoscimento del diritto ad un riposo di una giornata e mezza per settimana, da fruire dai dipendenti dalle aziende commerciali e dei negozi, ed eventualmente anche dai titolari degli stessi, in modo continuativo ed ininterrotto laddove le esigenze lo consentono, o diversamente con il sistema dei turni. O comunque poter giungere ad una disciplina uniforme degli orari di apertura e chiusura dei negozi, corrispondente con opportuni criteri coordinatori a quella di aggiornati orari di lavoro e di riposo settimanale ».

Dal canto suo la C. I. S. L. ebbe a dichiarare: « La questione è già stata da noi imposta con l'Associazione commercianti, ma purtroppo finora senza esiti concreti, a causa di accampate difficoltà negli avvicendamenti degli orari di apertura dei negozi. La formula di applicazione per noi ha poca importanza e comprendiamo anche le esigenze dei commercianti e, di riflesso, dei consumatori. L'essenziale è che i dipendenti del commercio possano avere almeno una mezza giornata in cui sentirsi uguali a tutti gli altri lavoratori, nella possibilità di assolvere ai loro impegni ».

E la U. I. L. dopo aver espresso il proprio consenso a questa « rivendicazione come un diritto già riconosciuto in tutte le nazioni civili », affermò che « La nostra organizzazione fa propria questa rivendicazione e si prende l'impegno di portarla avanti fino alla soluzione ».

Va infine rilevato che una parte importante di lavoratori dipendenti da aziende commerciali ha già regolato il riposo infrasettimanale attraverso accordi aziendali come alla C. I. T., alla U. P. I. M. e in altre numerose aziende. Lo stesso contratto collettivo di lavoro sancisce le situazioni di fatto, e da tempo acquisite, attraverso l'articolo 30 che stabilisce: « il personale che

alla data della stipulazione del presente contratto fruiva della libertà dal servizio nel pomeriggio del sabato senza facoltà, da parte del datore di lavoro, di ricupero negli altri giorni delle ore di lavoro non effettuate il sabato, continuerà a godere di tale beneficio ».

Questa larga convergenza di posizioni ed opinioni espresse da tutti i Sindacati dei lavoratori del commercio, dalle Autorità, personalità e parlamentari insieme all'esistenza di situazioni di fatto, sottolineano da una parte, la giustezza della rivendicazione avanzata dai commessi e, dall'altra, l'opportunità che il Parlamento affronti e risolva la questione della « mezza giornata » dei commessi in sede legislativa.

È con questo spirito che i proponenti hanno articolato la proposta di legge allegata. In essa l'articolo 1 stabilisce per i dipendenti da aziende commerciali e negozi una mezza giornata di riposo infrasettimanale supplementare retribuita e senza facoltà di ricupero. Gli articoli 2 e 3 ne prevedono i criteri di applicazione, che ovviamente variano a seconda della dimensione dell'azienda commerciale, delle consuetudini e delle esigenze dei commercianti e dei consumatori. Criteri che vanno dai turni tra il personale dipendente, alla eventuale chiusura dei negozi, previo disposizioni concordate tra le parti interessate a norma dell'articolo 2 della legge del 16 giugno 1932, n. 973. L'articolo 4 affida la sorveglianza in ordine alla applicazione della legge all'Ispettorato del lavoro e stabilisce specifiche multe per i trasgressori.

Onorevoli colleghi! La mezza giornata ai commessi ha già trovato soluzione in altri Paesi d'Europa. Essa è applicata, seppur con criteri non identici, in Francia, in Germania, in Svizzera, in Inghilterra, in Austria e in altri Paesi. Ebbene, i commessi italiani, i quali sono sottoposti ad orari particolarmente pesanti e sono soggetti ad una attività fortemente impegnativa, attendono che il Parlamento garantisca anche a loro una mezza giornata di riposo infrasettimanale, che permetta ad essi di contemperare i loro impegni di lavoro con il soddisfacimento delle necessità di ordine familiare, specie per le commesse che rappresentano la stragrande maggioranza della categoria, e che molto spesso sono impegnate nel doppio lavoro casalingo e di negozio.

Ed è con la convinzione che questa posizione di inferiorità dei commessi italiani rispetto ai colleghi di altri Paesi e alle stesse altre categorie di lavoratori italiani possa essere eliminata, che si presenta la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Oltre alla giornata di riposo settimanale prevista dalla legge del 22 febbraio 1934, n. 370, tutti i lavoratori dipendenti da aziende commerciali hanno diritto ad una mezza giornata di riposo infrasettimanale supplementare senza facoltà di recupero e ferma restando la retribuzione settimanale o mensile di fatto percepita.

### ART. 2.

L'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si attua nelle aziende commerciali di vendita all'ingrosso, di vendita di articoli per l'industria (articoli tecnici, macchine utensili e utensileria), e negli uffici commerciali con la sospensione di ogni attività lavorativa, non oltre le ore 13, nella giornata del sabato.

### ART. 3.

Nelle aziende commerciali per la vendita al dettaglio, l'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si attua per turni tra il personale dipendente, o a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge del 16 giugno 1932, n. 973, sulla chiusura delle aziende commerciali oltre la domenica ed i giorni festivi. Nelle aziende tenute alla osservanza dei turni è obbligatorio un cartello, visibilmente esposto, con l'indicazione dei turni di riposo del personale dipendente.

### ART. 4.

La sorveglianza ed il controllo sull'applicazione della presente legge è demandata all'Ispettorato del lavoro. I datori di lavoro trasgressori saranno puniti con una multa da lire 50.000 a lire 500.000 a seconda della gravità dei casi, e per ogni lavoratore cui si riferisce la violazione.

### ART. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, la quale entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.